

**MUTUI IMPRESE IPOTECARI E FONDIARI****MUTUI IMPRESE IPOTECARI E FONDIARI  
AGRIPRESTITO BPP (Edizione del 03/05/2024)****INFORMAZIONI SULLA BANCA E SULL'INTERMEDIARIO DEL CREDITO**

Denominazione e Forma Giuridica:	Banca Popolare Pugliese S.C.p.A.
Sede Legale:	73052 Parabita (LE) VIA PROVINCIALE PER MATINO, 5
Sede amministrativa:	73046 MATINO (LE) - VIA LUZZATTI, 8
Capitale sociale al 31.12.2020:	183.084.198,00 EUR
Codice Fiscale e Partita IVA:	02848590754
Indirizzo Internet:	www.bpp.it
Indirizzo email per assistenza Clienti:	digibank.customer@bpp.it
NUMERO VERDE ASSISTENZA CLIENTI:	800 99 14 99
Numero fax:	0833/500198
Numero telefono:	0833/500111
Nr. Iscrizione Albo Banche presso la Banca d'Italia:	5218.3.0
Nr. Iscrizione al Tribunale di Lecce:	17148
Nr. Iscrizione C.C.I.A.A. di Lecce:	176926
Gruppo Bancario di Appartenenza:	Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare Pugliese
Nr. Iscrizione Albo dei Gruppi Bancari:	5262.1

**OFFERTA FUORI SEDE**

## DATI DEL SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE/A DISTANZA

Nome e Cognome/Ragione Sociale: .....

Sede (indirizzo): .....

Numero di Telefono/indirizzo email: .....

Iscrizione ad Albi .....

Numero Delibera Iscrizione all'Albo .....

Qualifica .....

## Elenco dei documenti consegnati in aggiunta al presente Foglio Informativo:

- Rilevazione TEGM
- Guida Arbitrio Bancario Finanziario
- \_\_\_\_\_

Nome e cognome del Cliente destinatario dell'offerta .....

Data ..... Firma del Cliente per avvenuta ricezione del presente Foglio Informativo e dei documenti sopra elencati .....

**CHE COS'È IL MUTUO**

Descrizione	Valore
<b>Agriprestito BPP di Conduzione</b>	Finanziamento finalizzato a finanziare la consuazione ordinaria dei terreni. Durata massima 12 mesi e scadenze degli effetti allineate con l'epoca del raccolto o della completa utilizzazione/trasformazione dei prodotti. Garanzie: privilegio o ordinarie (avallo e coobbligazione su effetto). L'erogazione è subordinata al "nulla osta" della Banca che attesti il possesso, da parte il Cliente, dei requisiti richiesti dalla particolare tipologia di finanziamento.
<b>Agriprestito BPP di Meccanizzazione</b>	Finanziamento finalizzato a finanziare il rinnovamento o potenziamento del parco mezzi dell'impresa (trattori, macchinari ed attrezzature diverse). Durata massima 60 mesi. Garanzie: privilegio, ISMEA sussidiaria, ordinarie (avallo e coobbligazione su effetto). L'erogazione è subordinata al "nulla osta" della Banca che attesti il possesso, da parte il Cliente, dei requisiti richiesti dalla particolare tipologia di finanziamento.
<b>Prestito Agrario agevolato di Soccorso</b>	Finanziamento destinato al ristoro delle perdite subite a causa di calamità naturali la cui eccezionalità è confermata con Decreto Ministeriale. Gli Enti Territoriali competenti per la valutazione dei danni subiti dalle imprese, provvedono ad emettere i Nulla Osta alla concessione di prestiti ai sensi del D. Lgs. 102/2004 ad ammortamento quinquennale ed a tasso agevolato con concorso regionale agli interessi. Durata massima 60 mesi. Garanzie: privilegio, ISMEA sussidiaria, ordinarie (avallo e coobbligazione su effetto). L'erogazione è subordinata al "nulla osta" della Banca che attesti il possesso, da parte il Cliente, dei requisiti richiesti dalla particolare tipologia di finanziamento.

## TIPO MUTUO E RISCHI

### A chi si rivolge

È rivolto esclusivamente a clienti "non consumatori" (imprese individuali o società).

### Rischi specifici legati alla tipologia del contratto

Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo delle rate. Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso in linea con l'andamento del mercato e accetta di sostenere gli eventuali aumenti dell'importo delle rate.

## PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

### QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

Il **Tasso Annuo Effettivo Globale** (TAEG comprende tutti i costi sostenuti dal Cliente, ossia quelli relativi a: interessi, imposte, commissione d'istruttoria e spese di perizia immobiliare. La polizza scoppio e incendio è a carico Banca. Il TAEG sotto indicato è calcolato su un capitale di 100.000,00 Euro ed una durata di 1 anno; non contempla i costi relativi alla perizia immobiliare in quanto non conoscibili in anticipo. Il TAEG resta valido fino all'aggiornamento del parametro di riferimento che avviene di norma mensilmente, il primo giorno di ogni mese. Il calcolo è effettuato ipotizzando lo spread creditizio massimo.

TAEG: 16,05 %

VOCI		COSTI	
Importo massimo del mutuo		Euro 250.000,00	
Durata massima		1 anni	
TASSI	Tasso di interesse nominale	12,21 %	
	Indice di riferimento	IRS 1 ANNO riferito all'ultimo giorno del mese precedente la data di erogazione del credito	
	Spread	8,50 %	
	Tasso minimo	Il tasso applicato al contratto non sarà mai inferiore allo spread contrattualmente previsto nell'ipotesi in cui l'indice di riferimento dovesse assumere valore negativo	
	Tasso di interesse preammortamento	Quello previsto per l'ammortamento salvo diversa pattuizione (vedi "TASSO DI INTERESSE NOMINALE ANNUO")	
	Tasso di mora	Nel caso in cui il pagamento delle rate sia effettuato dopo il 5° giorno successivo alla scadenza, viene applicata una maggiorazione sul tasso di interesse in ragione di 1,5 punti per i giorni effettivi di ritardo. In ogni caso, il tasso di mora non può superare il "tasso soglia di usura" vigente al momento della stipula.	
	Regolamento degli interessi	In relazione alle modalità di calcolo e liquidazione degli interessi attivi e passivi, la Banca si adegua alle disposizioni di cui all'art. 120 comma 2 del TUB ed alle delibere di attuazione del CICR tempo per tempo vigenti.	
SPESE	SPESE PER LA STIPULA CONTRATTO	Istruttoria	2,25% del capitale finanziato con un minimo di 500,00 Euro e dell'1,10%, senza alcun valore minimo, nel caso in cui il Cliente risulti socio della Banca Popolare Pugliese. (Le spese d'istruttoria sono addebitate al momento della delibera della pratica, indipendentemente dall'esito della stessa)
		Imposta sostitutiva	Imposta pari al 0,25%
	SPESE PER LA GESTIONE DEL RAPPORTO	Gestione pratica	Nessuna
		Commissione per estinzione anticipata applicata al capitale residuo	0,00%
		Invio comunicazioni	- Invio documentazione in formato elettronico: Euro 0,00; - Invio documentazione su supporto cartaceo: Euro 0,00

	Commissione di rinuncia alla delibera	Euro 500,00
	Spese per certificazioni interessi	Euro 15,00
	Oneri accessori	Imposta di bollo su cambiale agraria (0,10 per mille)
<b>PIANO DI AMMORTAMENTO</b>	Tipo di ammortamento e tipologia di rata	PIANO CLIENTE FRANCESE (RATE COSTANTI)
	Periodicità delle rate	MENSILE

## TEMPI DI EROGAZIONE

### Durata dell'istruttoria

40 giorni lavorativi (tempo massimo che intercorre tra la presentazione della documentazione completa, compresa perizia, e la stipula del mutuo).

### Tempi di messa a disposizione delle somme erogate

5 giorni lavorativi dalla ricezione da parte della Banca della documentazione notarile e/o dalla consegna alla Banca di eventuale documentazione necessaria della tipologia del mutuo, previa approvazione della richiesta.

## ALTRO

### Adempimenti notarili

Per gli adempimenti notarili è il Cliente a sostenere le relative spese, scegliendo il Notaio di sua fiducia.

### Polizza incendio/scoppio (obbligatoria a carico banca)

Gli immobili offerti in garanzia devono essere assicurati contro i danni da incendio e atti vandalici.

Tale garanzia è offerta gratuitamente al cliente dalla Banca che ha stipulato, con primaria compagnia di assicurazione, una polizza assicurativa a copertura del rischio incendio e scoppio dell'immobile su cui viene iscritta l'ipoteca, per la prevenzione del proprio rischio di credito.

La polizza assicura il valore di ricostruzione a nuovo dell'immobile fino alla concorrenza del debito residuo, fermo restando che le somme liquidate dalla Compagnia si intendono cedute pro-solvendo alla Banca per l'estinzione o la riduzione del credito da quest'ultima vantato nei confronti del cliente.

L'Assicurazione è prestata nella forma a primo rischio assoluto e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

## ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA' E RECLAMI

### Estinzione Anticipata

In caso di estinzione anticipata, la Banca provvederà a estinguere il rapporto entro 5 giorni lavorativi. Tale termine decorre dal momento in cui la parte mutuataria ha eseguito il rimborso del mutuo e ha adempiuto a tutte le altre richieste della Banca strumentali all'estinzione del rapporto. Si rimanda alla sezione "Spese per la gestione del rapporto" per la relativa commissione di estinzione anticipata.

### Portabilità del mutuo

Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, ottenga un nuovo finanziamento da un altro finanziatore, il Cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

### Tempi massimi di chiusura del rapporto

Dal momento in cui il cliente ha corrisposto alla Banca tutte le somme dovute per l'estinzione totale anticipata, la Banca provvederà alla chiusura del rapporto.

### Recesso

In caso di estinzione anticipata o di restituzione parziale del finanziamento, spetta alla Banca un compenso percentuale onnicomprensivo da calcolarsi sul capitale finanziato e rimborsato anticipatamente, nessun altro onere può essere addebitato (ai sensi della delibera C.I.C.R. - Comitato Interministeriale del Credito e del Risparmio - del 9 febbraio 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22.2.2000), per la frazione di capitale inferiore a mille si applicherà la medesima percentuale. Se contratto di mutuo per acquisto/ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazioni, ovvero allo svolgimento della propria attività economica e professionale da parte di persone fisiche, la predetta indicazione non viene inserita nel contratto in quanto non è dovuto alcun compenso alla Banca.

### Reclami

Il Cliente può presentare reclamo alla Banca, che deve rispondere entro il termine previsto per legge, tramite una richiesta scritta inviata:  
- a mezzo raccomandata all'indirizzo "Banca Popolare Pugliese" - Ufficio Reclami - Via Luigi Luzzatti, 8 - 73046 Matino (LE);

- a mezzo fax al numero 0833/500273;

- a mezzo posta elettronica: ufficio.reclami@pec.bpp.it;

Il reclamo può essere anche consegnato alla Filiale della Banca presso cui viene intrattenuto il rapporto (che provvede a rilasciare ricevuta).

Il cliente, qualora sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all'Ufficio reclami (perché non ha avuto risposta entro il termine previsto per legge, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla Banca), può:

- presentare un ricorso all'**Arbitro Bancario Finanziario** (ABF): per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure chiedere alla Banca il relativo regolamento disponibile presso le Filiali e sul sito [www.bpp.it](http://www.bpp.it) ovvero:

- attivare il procedimento di conciliazione presso il **Conciliatore Bancario Finanziario** - Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie - ADR con sede in Roma, Via delle Botteghe Oscure n. 54 (telefono 06-674821 - fax 06-67482250 - e-mail: [associazione@conciliatorebancario.it](mailto:associazione@conciliatorebancario.it)), in quanto organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. L'Organismo può essere attivato sia dalla Banca sia dal Cliente e, se quest'ultimo riveste la qualifica di "Consumatore", la conciliazione dovrà avere luogo presso la sede dell'Organismo più vicina alla residenza o al domicilio del Cliente stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it) e presso tutte le Filiali della Banca.

Il ricorso preventivo ai suddetti soggetti costituisce tentativo di conciliazione e quindi - in quanto stabilito dalla legge - **condizione di procedibilità** della successiva azione davanti all'Autorità Giudiziaria.

Maggiori indicazioni sono nella Guida ABF, la quale si compone delle sezioni "L'ABF in parole semplici" e la "Guida all'utilizzo del Portale ABF" corredata dai vari moduli necessari per la presentazione del ricorso. Tali guide sono a disposizione della clientela presso le Filiali della Banca e sul sito [www.bpp.it](http://www.bpp.it) e/o sul sito internet dell'ABF.

## LEGENDA

Commissione di rinuncia alla delibera	Commissione addebitata qualora, dopo l'inoltro della lettera di concessione, rinunci al perfezionamento del fido deliberato.
Commissioni istruttoria per pratiche complesse, di importo rilevante o iter istruttorio articolato	1) Per "pratiche complesse" si intendono quelle nelle quali il numero di soggetti coinvolti/garanti/coobbligati/collegati è maggiore di 2; 2) Per "importo rilevante" si intende un importo finanziato maggiore di 1.000.000,00 di Euro; 3) Per "iter istruttorio articolato" si intende laddove lo stesso evidenzia necessità di perizie e consulenze diverse da quelle relative alla stima di immobili.
Estinzione anticipata	In base a quanto stabilito dalla normativa vigente, il Cliente ha la facoltà di rimborsare, anche parzialmente, un finanziamento prima della sua scadenza, senza per questo, dover sostenere alcuna penale. Quanto detto si applica ad ogni contratto di mutuo stipulato o accollato a seguito di frazionamento, per l'acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche. Le clausole apposte in violazione del divieto di cui al comma 1 sono nulle di diritto e non comportano la nullità del contratto. Tali disposizioni si applicano ai contratti di mutuo stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L. n°7 del 2007 convertito dalla legge n°40/2007. Per tutti i mutui stipulati prima dell'entrata in vigore della suddetta legge, le penali di estinzione anticipata sono state ridotte in base a quanto stabilito dall'accordo raggiunto tra Associazioni dei Consumatori e ABI, siglato il 2 maggio 2007.